



# Provincia di Benevento

## SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

*Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia*

### DETERMINAZIONE N. 905 DEL 06/05/2022

**OGGETTO: Adozione A.U.A., D.P.R. n.59 del 13.03.2013, a favore della ditta ARAGOSA ANGELINA – Impianto di distribuzione carburanti – Via Tito Livio n.2, Limatola (BN) – P.I.01007670621, Titolare Aragosa Angelina - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura art.124 D.Lgs 152/06 e s.m.i. .**

### IL DIRIGENTE AD INTERIM

#### Premesso che

- il S.U.A.P. del Comune di Limatola (BN) in data 08.06.2021 ed acquisita al prot. n.14307, ha trasmesso, tramite pec, al Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia della Provincia di Benevento, la documentazione e relativi allegati inerente l'oggetto, della ditta “ ARAGOSA ANGELINA” – Impianto di distribuzione carburanti – Via Tito Livio n.2 (fg.n.2 p.lla n. 691), Limatola (BN), per l'adozione dell'A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) DPR 13 marzo 2013, n. 59, relativa alla Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura art.124 D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- le comunicazioni e i relativi allegati sono stati oggetto di una verifica documentale come prescritto dalla normativa vigente da parte del competente S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attivita' Produttive) di Limatola (BN), al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa vigente in materia;
- con note n. 16659 del 07.07.2021 e n.23210 del 15.10.2021 sono state chieste al SUAP integrazioni e chiarimenti;
- il SUAP con nota acquisita al protocollo al n. 18751 del 6.08.2021 e con nota n. 7044 del 23.03.2022, ha trasmesso le integrazioni richieste;
- il Comune di Limatola con nota n.3289 del 28.02.2022, assunta al protocollo dell'Ente al n.7044 del 23.03.2022, ha espresso il parere favorevole allo scarico in fognatura comunale su Via Tito Livio;
- l' EIC Ente idrico campano calore-irpino con nota prot. n.8975 del 04.05.2022, assunta al protocollo dell'Ente al n.10296 del 05.05.2022, ha espresso il parere favorevole per lo scarico in pubblica fognatura art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

#### Considerato

- che in data 5/05/2022 è pervenuto il parere favorevole dell'EIC ente idrico campano calore-irpino;

#### Dato atto che

- la presente AUA sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR n. 59/2013 per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'AUA confluirà nel provvedimento conclusivo rilasciato dal S.U.A.P., essa non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al S.U.A.P. del comune di Limatola (BN), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 commi 1 e dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, previa conferma del possesso dei titoli e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;

- lo stesso S.U.A.P. dovrà prima verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, come richiesto nelle relazioni tecniche e negli atti che vengono conservate nel fascicolo digitale presso l'ufficio AUA della Provincia di Benevento;

#### **Ritenuto**

- di dover adottare, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 (art. 3 comma 1 e art. 4 commi 4, 6 e 7) l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta " ARAGOSA ANGELINA" – Impianto di distribuzione carburanti – Via Tito Livio n.2 ( fg.n.2 p.lla n. 691) Limatola (BN), in sostituzione dei seguenti titoli di cui all'art. 3 comma 1, : *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura art.124 D.Lgs 152/06 e s.m.i.*;

#### **Visti:**

- la Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.59 del 13.03.2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4 del 15.03.2011;
- la L. 26.10.1995 n. 447/1995 e DPR n.227/2011;
- Delibera di G.R. della Campania n. 25 del 18.01.2022 ( linee guida AUA);
- Il D.P. n. 28 del 01.07.2021 di incarico di dirigente ad interim del Settore Gestione Territorio Risorse Idriche e Ambiente;
- le D.D. n. 180 del 01.2.2022, a firma del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia con la quale, tra l'altro, al sottoscritto veniva confermata la Responsabilità della Posizione Organizzativa del Servizio "Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia" già attribuita con D.D. n. 2034 del 29.10.2021;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

### **DETERMINA**

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;**

- 1) **di adottare**, ai sensi del D.P.R. n.59 del 13.03.2013, il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), finalizzato alla Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura art.124 D.Lgs 152/06 e s.m.i. a favore della ditta " ARAGOSA ANGELINA" Impianto di distribuzione carburanti - Via Tito Livio n.2 Limatola (BN) – Titolare Aragosa Angelina;
- 2) **di precisare** che il presente provvedimento è rilasciato con l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nella nota del Comune prot. n. 3289 del 28.02.2022 e in quella dell'EIC Ente idrico campano calore-irpino prot. n.8975 del 04.05.2022 che allegate alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale e qui si intendono integralmente richiamati;
- 3) **di prescrivere** che, nell'esercizio dell'attività, si dovrà rispettare il ciclo produttivo rappresentato in atti e gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore con l'adozione dei più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale al fine di evitare qualsivoglia forma di inquinamento;
- 4) **di precisare** altresì che:
  - il presente atto dovrà essere recepito nel provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare a cura del S.U.A.P. del Comune di Limatola (BN), che ne curerà la notifica alla suddetta ditta " ARAGOSA ANGELINA" dandone contestuale comunicazione alla Provincia di Benevento e all'EIC Ente idrico campano calore-irpino di Avellino;
  - **il presente provvedimento non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del S.U.A.P.**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. 59/2013, al S.U.A.P. del Comune per il rilascio del titolo abilitativo alla ditta "ARAGOSA ANGELINA", nei modi e nelle forme previste dalla norma;
  - il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, potrà essere rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, *fatti salvi i diritti di terzi e le*

*eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;*

- Il S.U.A.P., prima di rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà aver acquisito la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., nonché verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto, i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ect.);
  - il provvedimento rilasciato dal S.U.A.P. dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia, al Comune e all'EIC Ente idrico campano calore-irpino di Avellino;
  - la provincia di Benevento si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettera a) e b) del D.P.R. 59/2013;
- 5) **di evidenziare** che il presente provvedimento ha durata pari ad anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di emissione del suddetto provvedimento finale di A.U.A. da parte del S.U.A.P.;
- 6) **di evidenziare**, altresì, che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla Provincia di Benevento tramite gli uffici del S.U.A.P. del Comune di Limatola (BN);
- 7) **di stabilire** che la Provincia di Benevento, avvalendosi anche dell'ARPAC, della Polizia Provinciale e delle altre Istituzioni preposte, provvederà periodicamente alla verifica dei requisiti soggettivi e al rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa di settore vigente in materia;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento non prevede impegni economici da parte della Provincia.

Il presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalla legge 190/2012 (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 (Trasparenza), viene trasmesso al Servizio Appalti per la pubblicazione del provvedimento (senza gli allegati) sul sito dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà inviato, per eventuali controlli, al Corpo di Polizia Provinciale ed è rilasciato, fermi restando i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi.

Allegati:

- 1) nota EIC Ente idrico campano prot. n.8975 del 04/05/2022;
- 2) parere del Comune di Limatola prot. n. 3289 del 28.02.2022.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (arch. Raffaele Rabuano)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**  
*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

